

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 12623/2021 del Tribunale di Roma Sezione II°.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

con decreto n. 41 del 29.03.2022 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 12623/2021 del Tribunale di Roma Sezione II°";

il Bando, pubblicato in data 30/05/1961 dall'Amministrazione Provinciale, ha avviato la procedura di cessione in proprietà degli appartamenti siti in Roma, Via Appia Nuova, 660, ai sensi del D.P.R. 2/1959, riservata agli assegnatari degli stessi appartamenti;

con la Deliberazione 1849/1964 vistata dalla G.P.A. nella seduta del 23/9/1964 il Consiglio Provinciale autorizzava la cessione in proprietà ai rispettivi assegnatari, degli alloggi in questione in applicazione del D.P.R. 2/1959, come modificato con L. 231/1962, al prezzo di cessione ivi indicato per ciascun alloggio ma maggiorato del costo per l'impianto di riscaldamento centralizzato nel frattempo ivi realizzato dall'Ente dei medesimi;

la L. 513/1977, ai sensi dell'art. 27, disponeva l'abrogazione del D.P.R. n. 2/1959 e più in generale di tutta la normativa in materia di trasferimento in proprietà agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica già assegnati in locazione;

a seguito dell'Avviso Presidenziale del 09/02/1978, tutti i dipendenti assegnatari o loro aventi causa confermarono le precedenti richieste di trasferimento in proprietà;

la Deliberazione Consiliare 5522/1980 confermò la citata Deliberazione del C.P. 1849/1964, che autorizzava la cessione in proprietà, stabilendo che i prezzi di cessione venissero maggiorati, pro-quota, delle spese sostenute dall'Amministrazione per gli interventi effettuati nel complesso immobiliare e prevedendo, altresì, un divieto decennale, decorrente dalla data di acquisto, per l'alienazione da parte degli acquirenti;

la Deliberazione del Consiglio Provinciale 886/1986 stabilì, fra l'altro, di procedere al trasferimento in proprietà delle unità immobiliari agli assegnatari a giusto titolo o ai loro aventi causa, secondo le modalità e condizioni stabilite dagli artt. 27 e 28 della L. 513/1977 e secondo quelle ulteriori previste in precedenti provvedimenti della Provincia di Roma se ed in quanto compatibili;

la Giunta Provinciale con Deliberazione 67-53/1987, adottata con i poteri del Consiglio, autorizzò il trasferimento in proprietà, nell'esistente stato di fatto e di diritto, degli alloggi di Via Appia Nuova, 660 – previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente – al prezzo di cessione in precedenza determinato dal dipendente Settore Tecnico M.R.E., ma subordinatamente al parere dell'U.T.E. per la definitiva valutazione;

con la Deliberazione 3244/1988 del Consiglio Provinciale venne ratificata la sopradetta Deliberazione 67-53/1987 relativa alla determinazione del valore venale di ciascun alloggio ai sensi dell'art. 28 della L. 513/1977, riferita al 18/08/1977, data di entrata in vigore della citata legge;

le comunicazioni inviate dal Settore Patrimonio - tutte pervenute ai singoli assegnatari a mezzo lettera raccomandata in data 23/04/1993 - in base alla valutazione fatta dall'U.T.E., indicavano il prezzo di cessione degli alloggi;

con la Deliberazione del Consiglio Provinciale 194/1996 veniva autorizzato il definitivo trasferimento in proprietà dei suddetti alloggi ai legittimi assegnatari e/o ai danti causa, al prezzo di cessione già determinato dall'U.T.E., secondo gli indici ISTAT, e previo accertamento del possesso da parte degli stessi dei requisiti previsti dalla legge per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

con atto di citazione del 19/01/1998 ventidue assegnatari o loro eredi convenivano, innanzi al Tribunale Civile di Roma nella causa R.G. n. 2794/1998, l'Amministrazione Provinciale affinché venisse accertato e dichiarato il loro diritto ad acquistare gli immobili assegnati al prezzo comunicato dall'Ente con le missive del 23/04/1993;

con Sentenza di primo grado n. 17037/1999, il Tribunale Civile di Roma dichiarava il diritto degli attori di acquistare la proprietà degli immobili loro assegnati ai prezzi di cui alle comunicazioni del 1993;

la I^a Sez. Civile della Corte di Appello di Roma e la Corte di Cassazione I^a Sez. Civile, rispettivamente con le Sentenze n. 648/2004 e n. 6852/2011 confermavano la predetta Sentenza;

con Deliberazione 186/2013 del Vice Commissario Straordinario Vicario si dava atto, tra l'altro, che in esecuzione della Sentenza della Corte di Cassazione Civile Sez.1 6852/2011 e della Deliberazione del Consiglio Provinciale 194/1996 “in caso di positiva conclusione del procedimento di verifica dell'effettivo possesso da parte dei beneficiari della Sentenza della Corte di Cassazione 6852/2011 e dei relativi aventi e danti causa, dei sopra richiamati requisiti previsti dal bando e dalla legge i competenti Uffici procederanno alla stipula dei contratti di compravendita, nei tempi tecnici strettamente occorrenti alla vendita degli appartamenti agli aventi diritto, alle condizioni di cui alla Sentenza della Corte di Cassazione 6852/2011 e di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale 194/1996 per la parte non impugnata, mediante atto pubblico a rogito di notaio individuato dall'Ente”;

per l'esecuzione della Sentenza della Cassazione si sono aperti diversi contenziosi: 3 inquilini dei 22 ne hanno chiesto l'ottemperanza innanzi al Giudice Amministrativo, altri 16 dei 22 hanno promosso il giudizio innanzi al Giudice Ordinario;

per quanto concerne i 3 inquilini che ne hanno chiesto l'ottemperanza, con la Sentenza del T.A.R. del Lazio, Sez. III, 7397/2014 che, per l'effetto ex art. 114 c.p.a., riconosceva, in capo ai suddetti ricorrenti, in qualità di eredi degli originari assegnatari in locazione, "il diritto alla stipula dei contratti di compravendita per l'acquisto in proprietà da parte dei medesimi degli alloggi in esame, al prezzo fissato nelle missive provinciali del 22/04/1993, riscontrati i relativi requisiti soggettivi ed oggettivi in capo ai predetti assegnatari" (cfr. ancora Corte di Cassazione Civile, I, n. 6852/2011, p.27, all.3 al ricorso) e dichiarava la nullità della Deliberazione 186/2013, "siccome emessa in violazione del giudicato, dal momento che i requisiti per l'assegnazione in proprietà degli alloggi sono da ritenersi riconosciuti illo tempore dalla Provincia di Roma in capo agli originari assegnatari in locazione";

la Sentenza n. 7397 del 10 luglio 2014 emessa dal TAR Lazio, Sez. III, ordinava l'esecuzione della Sentenza n. 6852/2011 della Corte di Cassazione Civile Sez. I stabilendo in particolare che "per l'effetto, ex art. 114 c.p.a, va dunque riconosciuto il diritto dei ricorrenti, quali eredi degli originari assegnatari in locazione (ed il correlato obbligo della Provincia di Roma), alla stipula dei contratti di compravendita per l'acquisto in proprietà da parte dei medesimi degli alloggi in esame, al prezzo fissato nelle missive provinciali del 22 aprile 1993, riscontrati i relativi requisiti soggettivi ed oggettivi in capo ai predetti assegnatari (cfr. ancora Corte di Cassazione Civile, I, n. 6852 del 2011, p.27, all.3 al ricorso); la predetta stipula dovrà avvenire nel termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente Sentenza; viene inoltre nominato sin d'ora, in persona di un Funzionario delegato dal Prefetto di Roma, un commissario ad acta al quale, decorso inutilmente il suddetto termine, viene assegnato un ulteriore termine di 90 (novanta) giorni, dalla scadenza del termine precedente, per la stipula dei contratti; le eventuali spettanze del commissario ad acta, poste a carico dell'Amministrazione soccombente, verranno liquidate, previa idonea documentazione a comprova, con separato decreto";

con Sentenza 05464/2014 Reg. Prov. Coll. n. 07927/2014 Reg. Ric. del Consiglio di Stato è stato respinto l'appello proposto dall'Amministrazione "in quanto la condotta tenuta dall'amministrazione, volta a subordinare il trasferimento della proprietà degli alloggi all'accertamento del possesso dei requisiti soggettivi da parte dei ricorrenti, si pone in contrasto con il giudicato civile che ha accertato, anche con riferimento al possesso dei relativi requisiti soggettivi, il diritto degli assegnatari all'acquisto in proprietà, mediante contratto, degli alloggi assegnati in locazione, ai prezzi di cui alle missive della Provincia del 22/04/1993";

conseguentemente con Determinazione Dirigenziale R.U. 6642/2014 si è proceduto, in ottemperanza alla Sentenza della Corte di Cassazione 6852/2011, alla Sentenza 7397/2014 del TAR del Lazio ed alla Sentenza 05464/2014 Reg. Prov. Coll. n. 07927/2014 Reg. Ric. del Consiglio di Stato, alla vendita degli appartamenti "al prezzo fissato nelle missive provinciali del 22/04/1993";

per quanto concerne i 16 inquilini che hanno promosso il giudizio innanzi al Giudice Ordinario (R.G. 31052/2014), Determinazione Dirigenziale R.U. 4746/2015 è stato definito il contenzioso pendente presso il Tribunale Ordinario di Roma R.G. 31052/2014 per l'esecuzione specifica della Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 6852/2011 e sono state effettuate le procedure tecniche per la rogibilità degli appartamenti;

Considerato che, per l'immobile in argomento di Via Appia Nuova, 660 int. A6, il beneficiario della sentenza risultava essere la vedova, P.E., dell'originale assegnatario P.G., e che la signora è deceduta in data 10/08/2013;

gli eredi legittimi risultavano essere i figli G. P. e M. P.;

in data 10/11/2015 G.P. ha diffidato la sorella M.P. dall'acquisto dell'immobile in oggetto dichiarando di essere l'unico legittimo erede in quanto residente e convivente della vedova P.E. presso l'immobile in oggetto al momento del decesso di quest'ultima;

il Tribunale Civile di Roma con Sentenza n. 12623/2021 del 22/07/2021 tra G.P. contro la Città metropolitana di Roma Capitale e M.P. ha accolto la domanda di G.P. di accertamento del diritto ad acquistare in via esclusiva la proprietà dell'appartamento di Via Appia Nuova, 660 int. A6, già assegnato a G.P. e in seguito alla vedova E.P., con esclusione della sorella M.P., rimasta, peraltro, contumace nel giudizio;

con la suddetta Sentenza il Tribunale Civile di Roma ha condannato la Città metropolitana di Roma Capitale, in solido con la Sig.ra M.P., al pagamento a favore di G.P. delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, che liquida nella misura di € 7.254,00 oltre IVA e C.p.A. nonché CU versato nella misura di € 286,00 e la successiva integrazione, acquisita al protocollo dell'Ente n. 26692 in data 09/02/2022, di euro 259,00 oltre le spese esenti;

successivamente la Città Metropolitana di Roma Capitale dovrà riscuotere dalla signora M.P. la metà dell'importo suddetto;

Dato atto che:

successivamente al pagamento degli importi di cui al punto precedente, la Città Metropolitana di Roma Capitale provvederà - ai sensi dell'art. 1299 c.c. - a ripetere dalla signora M. P., in qualità di coobbligata, la metà dell'importo suddetto;

il ricorrente G. P., mediante delega all'incasso trasmessa con mail in data 17/11/2021, per il pagamento di spese processuali, ha dato mandato ai suoi difensori Avv. V. C., Avv. C. L. e Avv. F. P., che lo hanno assistito nell'iter processuale, ad incassare il totale della somma delle spese di lite, così suddivise:

Avv. C. L.: totale onorario euro 2.418,00, Spese generali ex art. 13 (15% su onorari) euro 362,70, contributo unificato in quota parte euro 95,34, Cassa CNPAF 4% euro 111,23, euro 2,00 per marca da bollo, totale 2.989,27 (non soggetta ad i.v.a. e non soggetta a ritenuta fiscale ai sensi dell'art. 1, comma 9, e segg. della Legge 30/12/2018);

Avv. V. C.: onorari euro 2.418,00, spese generali 362,70 euro, imponibile euro 2.780,70, contributo integrativo 4% euro 111,23, totale imponibile euro 2.891,93, spese vive non imponibili euro 95,33 per contributo unificato in quota parte ed euro 2,00 per marca da bollo, totale dovuto euro 2.989,26 (non soggetta ad i.v.a. e non soggetta a ritenuta fiscale ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 190/2014);

Avv. F. P. (unico professionista a regime ordinario): competenze e onorari euro 2.418,00, rimborso forf. 15% 362,70, imponibile euro 2.780,70, contributo integrativo 4% euro 111,23, totale imponibile i.v.a. euro 2.891,93, i.v.a. 22% 636,22, spese non imponibili anticipate (1/3 C.U. e marca euro 27,00) euro 95,33, totale dovuto euro 3.623,48;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale R.U. 491 del 25/02/2022, l'U.C. "Risorse strumentali" ha effettuato la prenotazione di spesa per adempiere all'obbligazione sopra indicata, per un importo complessivo di € 9.861,01 in esecuzione della Sentenza n. 12623/2021 del 22/07/2021 del Tribunale Civile di Roma, Sez. II, causa iscritta al n. di R.G. 29825/2017, prevedendo la redazione di una Deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e, dopo l'approvazione della stessa, l'adozione della Determinazione Dirigenziale di assunzione di impegno di spesa definitivo;

Visto:

il D.Lgs 267/2000 concernente l'obbligo di copertura finanziaria dei provvedimenti di spesa;

l'art. 194 del D.Lgs 267/2000 concernente il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio;

che i debiti derivanti da sentenza esecutiva hanno trovato la seguente copertura finanziaria:

Capitolo 110012 Art. 4 CDR CEN0401 E.F. 2021 ai numeri 4572/0, 4573/0 e 4574/0;

Viste:

la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel";

la circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC-2019-0000033 del 23.12.2019;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 24.03.2022;

Preso atto:

che il Direttore dell'U.C. "Risorse strumentali, logistica e gestione ordinaria del patrimonio" Dott.ssa Aurelia Macarone Palmieri ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

viste le premesse, che costituiscono parte integrante del presente atto

1. di provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad Euro 9.861,01, rientrante nella lettera a), comma 1, dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto derivante da sentenza esecutiva del Tribunale Civile di Roma, Sez. II n. 12623/2021 del 22/07/2021 di condanna al pagamento delle spese processuali in favore del Sig. G.P.;
2. di imputare detto importo in favore dei tre difensori Avv. V. C., Avv. C. L., e Avv. F. P., delegati dal Sig. G. P. all'incasso;
3. di dare atto che la spesa complessiva di euro 9.861,01 ha trovato la copertura finanziaria sul capitolo 110012 art. 4 cdr CEN0401 E.F. 2021 ai numeri 4572/0, 4573/0 e 4574/0;
4. di dare atto che l'Amministrazione provvederà ad agire in regresso nei confronti del coobbligato M. P., ai sensi dell'art. 1299 del Codice Civile, per la ripetizione del 50% dell'importo di cui al punto precedente;
5. di dare atto che U.C. "Risorse strumentali, logistica e gestione ordinaria del patrimonio" provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ricorrendo i motivi di urgenza di cui all'art 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.